

PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI VERSO CONSIGLIERI E SINDACI

1. Premessa

1.1 – La completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo dell'attività di Camfin S.p.A. (di seguito "Camfin" o "la Società") e del Gruppo.

1.2 – Analoga adeguata informazione è dovuta al Collegio Sindacale.

1.3 – In ottemperanza alle previsioni di legge e Statuto, Consiglieri e Sindaci sono pertanto destinatari di un flusso informativo continuativo da parte degli Amministratori Esecutivi, in ciò coordinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che all'uopo si avvale del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.

1.4 – La presente procedura ha lo scopo di regolare il predetto flusso informativo, così da

- garantire la trasparenza della gestione dell'impresa;
- assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- fornire al Collegio Sindacale gli strumenti conoscitivi necessari per un efficiente espletamento del proprio ruolo di vigilanza.

2. Modalità e termini

2.1 – Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato preferibilmente mediante messa a disposizione di documenti scritti e segnatamente di:

- note illustrative, memoranda, presentazioni, *report* redatti da uffici o consulenti della Società, ivi inclusi quelli predisposti in vista o in occasione delle riunioni consiliari;
- altra documentazione, pubblica e non, nella disponibilità della Società;
- documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione;
- apposito *report* trimestrale integrativo delle informazioni fornite *aliunde*, redatto sulla scorta di apposito schema.

2.2 – La suddetta documentazione è fatta oggetto di comunicazione ad Amministratori e Sindaci con tempestività, e comunque

- con frequenza sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi di legge e Statuto,
- secondo cadenze coerenti con la programmazione delle singole riunioni consiliari.

2.3 – Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all'occorrenza sostituite, là dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dagli Amministratori Esecutivi o da esponenti del *management* del Gruppo in occasione delle riunioni consiliari, ovvero di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell'impresa.

2.4 – La trasmissione dei documenti e di qualsiasi altro materiale a Consiglieri e Sindaci è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, d'intesa con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di competenza.

2.5 – In ogni caso, Consiglieri e Sindaci sono destinatari delle informazioni pubblicate da Camfin in forza della disciplina in materia di informativa societaria (quali comunicati stampa e documenti informativi) e sollecitazione all'investimento (prospetti comunque denominati).

3. Contenuti

3.1 – Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci riguarda, oltre agli argomenti riservati all'esame e/o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge e Statuto,

- il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- l'attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti correlate e alle operazioni atipiche o inusuali;
- le istruzioni impartite nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;

- ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci.

4. Andamento ed evoluzione della gestione

4.1 – L'informativa sul generale andamento della gestione ha ad oggetto l'attività di impresa di Gruppo.

4.2 – Questa è considerata, oltre che in termini di consuntivazione del risultato e raffronto con le previsioni industriali e di *budget*, in una prospettiva strategica di pianificazione e indirizzo.

4.3 – Andamento ed evoluzione della gestione sono di norma esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione delle riunioni consiliari chiamate ad approvare le relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale e resoconti intermedi di gestione). I risultati conseguiti vengono raffrontati:

- con i dati storici (opportunamente ricostruiti pro forma, per consentirne un confronto in termini omogenei);
- con gli obiettivi di *budget*, indicando le cause degli eventuali scostamenti, anche al fine di valutarne gli impatti rispetto agli obiettivi strategici o previsionali e/o ai dati di *forecast* relativi a periodi successivi;
- con l'andamento generale del settore e dei *peers*, a fini di *benchmarking*.

5. Attività svolta

5.1 – L'informativa generale sull'attività svolta riguarda (i) le attività esecutive e gli sviluppi di operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, (ii) le attività svolte dagli Amministratori Esecutivi – anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate – nell'esercizio delle deleghe ricevute, nonché (iii) l'operato dei comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

5.2 – L'informativa generale sull'attività svolta è completata da un'informativa specifica di dettaglio riguardante

- le operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale;
- le operazioni atipiche o inusuali.
- le operazioni con parti correlate;

6. Operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale

6.1 – Il Consiglio di Amministrazione della Società - fermi restando (i) le competenze e i poteri al medesimo riservati dalla legge e dallo Statuto, (ii) l'assetto delle deleghe e (iii) le procedure aziendali interne - ha stabilito criteri generali, sia quantitativi sia qualitativi, per individuare le operazioni - non infragruppo - che, quando effettuate da Camfin ovvero da società dalla stessa controllate e soggette all'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, necessitano della preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

6.2 – Sono oggetto di flussi informativi, secondo quanto appresso descritto, le operazioni rientranti nelle definizioni contenute nei "Criteri generali per l'individuazione delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale" - stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società (disponibili sul sito internet di Camfin) - i cui valori siano pari o superiori alla metà di quelli indicati nei citati criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6.3 – L'informativa sulle operazioni descritte al comma 2 del presente articolo, evidenzia (i) le finalità strategiche, (ii) la coerenza con il *budget*, (iii) le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), nonché (iv) gli sviluppi e gli eventuali condizionamenti e implicazioni che dette operazioni comportano o potrebbero determinare sull'attività del Gruppo Camfin.

6.4 – Sono oggetto di informativa anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

7. Operazioni atipiche o inusuali

7.1 – Sono considerate tipiche le operazioni che rientrano nel *business* ordinario, vale a dire coesistenti al ciclo di produzione e di scambio caratteristico dell'impresa. Sono, invece, usuali le operazioni funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie, vale a dire di esigenze che ricorrono normalmente nell'esercizio dell'impresa.

7.2 – In ogni caso, un'operazione non può essere qualificata né tipica né usuale quando in concreto presenti particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o ai rischi inerenti, alla natura della controparte o al tempo del suo compimento.

7.3 – L'informativa sulle operazioni atipiche o inusuali evidenzia l'interesse sottostante e illustra le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

8. Direzione e coordinamento

8.1 - Le informazioni sugli atti di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ne illustrano:

- le finalità strategiche, con particolare riferimento all'interesse imprenditoriale che le giustifica e al risultato perseguito;
- le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con specifico riguardo ai procedimenti valutativi seguiti;
- gli eventuali condizionamenti e implicazioni sull'esercizio dell'impresa sociale, anche con riferimento al budget e al piano industriale.

8.2 - Sulle operazioni influenzate vengono fornite successive informazioni di aggiornamento, al fine di valutare il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.

9. Operazioni con parti correlate

9.1 – Per quanto concerne l'informativa in merito alle operazioni con parti correlate (di seguito "OPC") - come definite dalla Procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito "Procedura OPC") adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet di Camfin - formano oggetto di segnalazione a Consiglieri e Sindaci le seguenti informazioni (già in parte previste dalla Procedura OPC):

- OPC non infragruppo di valore superiore a 500 mila euro, anche se "ordinarie" e/o "a condizioni di mercato";
- stato di esecuzione delle OPC di minore rilevanza¹ compiute dalla Società, ovvero da sue controllate²;
- stato di esecuzione delle OPC di maggiore rilevanza³ approvate dal Consiglio di Amministrazione⁴;
- OPC poste in essere ai sensi di eventuali "delibere-quadro" adottate dalla Società;
- OPC compiute "in caso di urgenza" secondo quanto stabilito nella Procedura OPC;

nonché le

- operazioni infragruppo (intendendosi per tali le operazioni poste in essere da Pirelli con società da essa controllate ovvero tra società dalla stessa controllate) di valore superiore a 50 milioni di euro.

Per ciascuna di tali operazioni vengono indicati: (i) oggetto, (ii) valore, (iii) data di conclusione dell'operazione, (iv) identità della controparte (e, se del caso, Gruppo di appartenenza) e (v) natura della correlazione (distinguendo tra operazioni realizzate direttamente da Pirelli e operazioni compiute da società controllate).

10. Raccolta delle informazioni

10.1 – Onde consentire un adeguato flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci, le informazioni devono pervenire al Presidente e agli Amministratori Delegati (ove nominati), secondo la procedura di seguito indicata.

10.2 – Con cadenza almeno trimestrale, la Direzione Generale comunica all'Amministratore Delegato e al Presidente, con apposita nota, l'attività svolta nel periodo dalla struttura di competenza, con particolare evidenza (i) delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale, come definite al precedente articolo 6, (ii) delle operazioni atipiche o inusuali, come definite al precedente articolo 7 e (iii) delle OPC, secondo quanto previsto al precedente articolo 9.

Devono essere comunicate anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

¹ Sono OPC di minore rilevanza, le operazioni diverse dalle OPC di maggiore rilevanza e dalle OPC di importo esiguo.

² Flusso informativo previsto dall'art. 7, comma 1, lettera f) del regolamento OPC.

³ Sono OPC di maggiore rilevanza, le operazioni che superano le soglie previste dall'allegato 1 alla procedura OPC.

⁴ Flusso informativo previsto dall'art. 8, comma 1 del Regolamento OPC.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, avvalendosi del Segretario del Consiglio di Amministrazione, garantisce il flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci.

In generale, un resoconto delle attività svolte dai comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione è fornito, in forma alternativa, mediante una delle seguenti modalità: (i) relazione in occasione di una delle successive riunioni consiliari, (ii) relazione di carattere periodico al Consiglio di Amministrazione ovvero (iii) *report* di cui al precedente articolo 2.1.